

n. 1/2015 Conc. prev.



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Procedimento di concordato preventivo n. 1/2015
in persona dei sigg. Magistrati:

dott. Gaetano
dott. Antonio
dott. Emmanuele

NEGRO
BARBETTA
AGOSTINI

Presidente
Giudice
Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo e relativi piano e documentazione, depositata in data 6 febbraio 2015 dalla dott.ssa Francesca Sculco, titolare della Farmacia Sculco, rappresentata e difesa come in atti.

udita la relazione del giudice delegato;

letta l'informativa dei Commissari giudiziali in data 31.5.2017, con relativi allegati, con la quale hanno comunicato che, a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi in data 3 maggio 2017 e delle adesioni manifestate nei venti giorni successivi, il concordato non risulta essere stato approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto come previsto dagli artt. 177 co. 1 L.F. e 178 L.F.;

sentito il difensore della debitrice all'udienza camerale;

ritenuta destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la nullità del voto (determinante) espresso dal creditore Banca Nuova, essendo intervenuta la "*cessione del credito da parte di Banca Nuova in favore dell'Ambra SPV s.r.l. nell'ambito di una procedura di cartolarizzazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14 gennaio 2017*" con il risultato che lo stesso voto dovrebbe "*imputarsi come voto favorevole, maturatosi per silenzio*";

che, infatti, sul punto, si deve rilevare, contro la ridetta eccezione, quanto riferito dai Commissari (pag. 5 Rel. informativa del 31.5.2017), circa la precisazione, in pari data, da parte di Banca Nuova, di agire quale procuratrice della società Ambra SPV s.r.l., cessionaria del credito, in virtù di procura speciale per Notar Sandra De Franchis in Roma, rep./racc. 7379/3356, registrata a Roma 4, in data 30.1.2017, al n. 2878, serie 1T, ove al punto n. 10 (all. 3 alla Relazione) si legge che la procuratrice è, tra l'altro, abilitata a

"...votare... nelle procedure...di concordato preventivo", di talché nessuna censura è possibile sollevare nei confronti del voto espresso da Banca Nuova;

considerato che nel caso di specie l'art. 179 co. 2 L.F. impone al Tribunale fallimentare di provvedere a norma dell'art. 162 co. 2 L.F.;

letti gli artt. 179 co. 1 e 162 co. 2,

DICHIARA

inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla dott.ssa Francesca Sulco (C.F.: SCLFNC77L48F839O), titolare della Farmacia Sulco (P. I.V.A.: 02825670793), in data 6 febbraio 2015 e, conseguentemente,

DICHIARA

chiusa la procedura di concordato preventivo nei confronti della predetta ricorrente, aperta con decreto di questo Tribunale in data 30.3.2016;

RISERVA

di liquidare con successivo decreto le spese di procedura (compenso dei Commissari);

DISPONE

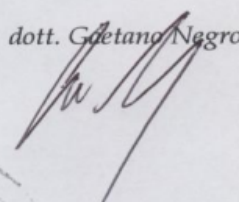
che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F., sia comunicato a cura dei Commissari a tutti i creditori e sia trasmesso per le determinazioni del caso alla Procura della Repubblica

Si comunichi alla ricorrente e ai Commissari

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017

Il Presidente

dott. Gaetano Negro



Depositato in Cancelleria
fallimentare in data
07-12-17 da
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Monica Fedele

